

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE, SOZZAGO, TORNACO, NIBBIOLA E TERDOBBATE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno            il giorno del mese di ....., in Garbagna Novarese, presso la Sede Comunale, Piazza Municipio 10

**TRA**

il Comune di Garbagna Novarese, in seguito denominato anche come Comune “Capo-convenzione”, rappresentato dal Sig. Trevisan Fabiano, nato a Novara il 04.05.1972 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Garbagna Novarese (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA 00423600030);

**E**

il Comune di Sozzago, legalmente rappresentato dal Sig. Antonini Agostino, nato a Novara il 21.02.1956 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sozzago (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 80005250032 e Partita IVA 02266460035);

**E**

il Comune di Tornaco, legalmente rappresentato dal Sig. Caldarelli Giovanni, nato a S.te Croix (Svizzera) il 26.12.1970 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tornaco (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 80001410036 e Partita IVA 00417280039);

**E**

il Comune di Nibbiola, legalmente rappresentato dal Sig. Agnesina Pierfrancesco, nato a Novara il 18.01.1968 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nibbiola (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA 00417260031);

**E**

il Comune di Terdobbiate, legalmente rappresentato dal Sig. Savoini Alessandro, nato a Novara il 26.10.1975 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Terdobbiate (NO), il quale dichiara di

agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 00545720039 e Partita IVA 02268620032);

**PREMESSO:**

che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. n.465/97, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

che i Comuni di Garbagna Novarese, Sozzago, Tornaco, Nibbiola, Terdobbiate, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno – servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;

che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:

- Comune di Garbagna Novarese – Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Comune di Sozzago - Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Comune di Tornaco – Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Comune di Nibbiola – Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Comune di Terdobbiate – Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**VISTO** il Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato “Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria” e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO:**

che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12. 2024, ammonta a:

- Il Comune di Garbagna Novarese ha n. 1407 abitanti al 31/12/2024;
- Il Comune di Sozzago ha n. 1119 abitanti al 31/12/2024;
- Il Comune di Tornaco ha n. 876 abitanti al 31/12/2024;
- Il Comune di Nibbiola ha n. 827 abitanti al 31/12/2024;
- Il Comune di Terdobbiate ha n. 458 abitanti al 31/12/2024.

che, pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di CLASSE III, essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 4687 abitanti.

**Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art.1 – PREMESSA**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ**

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di Garbagna Novarese è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti.

#### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno dell'assunzione in servizio del Segretario Comunale e termineranno decorsi 5 (cinque) anni da tale data.

La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

1. risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti;
2. recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi 60 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile.

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità

di cui all'art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Garbagna Novarese, Capo Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., d'intesa con i Sindaci convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nel caso di scioglimento il Segretario mantiene la titolarità del Comune capo convenzione.

#### **ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Garbagna Novarese, Capo Convenzione, che pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR n. 465/97.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Garbagna Novarese, Capo Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Garbagna Novarese, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

La valutazione della retribuzione di posizione sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Garbagna Novarese (Capo-convenzione), sentiti i Sindaci convenzionati, che dovranno indicare le mansioni e gli incarichi aggiuntivi che intendono conferire al Segretario Comunale. La maggior quota di retribuzione di posizione rispetto alla quota minima definita dal CCNL, così come integrata ai sensi di quanto previsto dall'art.60 comma 5 del CCNL, sarà ripartita tra i comuni convenzionati in ragione della "pesatura" degli incarichi che l'hanno determinata.

La valutazione della performance ai fini della determinazione della retribuzione di risultato sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Garbagna Novarese (Capo-convenzione), sentiti i Sindaci convenzionati.

Sulla base della valutazione spetterà al Segretario Comunale la retribuzione di risultato, che sarà ripartita fra i comuni convenzionati sulla base delle percentuali previsti dal successivo articolo 8; onde consentire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 75/2017 in merito ai limiti della retribuzione decentrata, ogni comune dovrà comunicare entro il 30 aprile di ogni anno la quota massima destinata alla retribuzione di risultato del Segretario Comunale; qualora la quota spettante al singolo comune fosse superiore alla quota destinata, la retribuzione di risultato sarà ridotta fino a detto ammontare, con riduzione a favore del comune interessato dal superamento della quota destinata.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese, concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune e di quanto indicato nel precedente articolo in merito alle retribuzioni di posizione e di risultato, saranno ripartite come segue:

- 27,78 % Comune di Garbagna Novarese;
- 22,22 % Comune di Sozzago;
- 19,44 % Comune di Tornaco;
- 18,06 % Comune di Nibbiola;
- 12,50 % Comune di Terdobbiate

I Comuni di Sozzago, Tornaco, Nibbiola e Terdobbiate si impegnano a versare mensilmente a favore del Comune di Garbagna Novarese (Capo-Convenzione) una quota di partecipazione alle spese pari ad 1/12 dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, ripartito per le rispettive quote di cui al precedente capoverso; relativamente al primo mese di convenzione, i comuni verseranno 2/12 della quota spettante entro la scadenza del secondo mese, a seguito di comunicazione del comune capofila di determinazione delle rispettive quote sulla base del primo stipendio erogato al Segretario Comunale.

Il Comune di Garbagna Novarese comunicherà annualmente il saldo delle spese dovute da ogni comune, i quali provvederanno a versare a favore del comune capofila il saldo per l'anno precedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ad avvenuta comunicazione, i comuni provvederanno ad adeguare la quota spettante per l'anno sulla base delle spese relative al mese di novembre dell'anno precedente.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede Convenzionata, provvederanno ad assicurare il servizio i Vice Segretari dei rispettivi Comuni, ove previsti dai rispettivi Statuti e nominati.

Qualora non fosse possibile ricorrere alla figura del Vice Segretario, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dalla Prefettura – UTG di Torino Ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco autorizzato dall'Ex Agenzia, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Il compenso spettante al Segretario incaricato e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate all'art. 8.

#### **ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Comune di Garbagna Novarese | _____ |
| Comune di Sozzago           | _____ |
| Comune di Tornaco           | _____ |
| Comune di Nibbiola          | _____ |
| Comune di Terdobbiate       | _____ |